

INTRODUZIONE

L'obiettivo prefissato nella stesura di questo elaborato è quello di andare ad indagare in modo specifico tutte le tematiche connesse alle fattispecie acquisitive che possono verificarsi nella vigenza del regime di comunione legale tra coniugi. L'analisi si soffermerà, in particolare, sugli artt. 177 e ss. c.c., i quali delineano il momento distributivo della ricchezza accumulata in costanza di matrimonio. Non verranno approfondite solamente le fattispecie acquisitive destinate a cadere nel patrimonio comune, ma anche quelle destinate ad incrementare, manente regime di comunione legale, il patrimonio personale di ciascun coniuge. Per determinare l'oggetto della comunione legale, infatti, non è possibile prescindere da tutti quei casi in cui l'effetto del coacquisto automatico non si attua.

Prima di addentrarsi nella disamina del momento acquisitivo caratterizzante il regime patrimoniale legale, si sono volute esporre le principali e più significative caratteristiche della comunione legale, in particolar modo con riferimento alla sua dibattuta natura, alla sua *ratio* e ai tratti che la differenziano rispetto a quella ex artt. 1100 e ss. c.c. Questo consente di comprendere più a fondo le scelte operate dal legislatore della riforma del diritto di famiglia e consente di dare un senso più chiaro alla previsione del meccanismo coacquisitivo tra coniugi.

La disposizione codicistica fondamentale in tema di coacquisto dei coniugi è sicuramente l'art. 177, lett. a), c.c. Ad essa verrà dedicata un'ampia trattazione, innanzitutto a livello generale: sarà precisata la nozione di *acquisti* di cui parla la norma in esame e saranno esaminate le modalità mediante le quali può ottenersi l'effetto del coacquisto. In seconda battuta ci si focalizzerà sulle singole ipotesi di acquisto che possono formare oggetto di comunione. Si porrà attenzione sia ai modi di acquisto a titolo derivativo sia ai modi di acquisto a titolo originario, per i quali la soluzione in ordine alla possibilità di rientrare nel patrimonio comune è stata maggiormente dibattuta. L'indagine a riguardo verrà estesa anche ai diritti di credito, nonché alla sorte del preliminare e della situazione possessoria.

Come detto, per delineare in modo chiaro e preciso i confini del patrimonio comune, risulta fondamentale approfondire pure i casi di esclusione dallo stesso. A tal proposito si tratteranno le fattispecie acquisitive, contemplate dall'art. 179 c.c., destinate a rimanere nel patrimonio personale dei coniugi. Particolarmente sensibili sono le ipotesi di acquisto per surrogazione di beni personali ex art. 179, lett. f), c.c. e, soprattutto, di acquisto di beni immobili o mobili registrati ai sensi del secondo comma della medesima disposizione. Ad esse si dedicheranno due paragrafi, i quali andranno a specificare i requisiti necessari per il compimento di tali acquisti personali: si dovrà stabilire se, al fine di ottenere l'esclusione del bene dalla comunione, sia necessaria in ogni caso la dichiarazione di esclusione del coniuge acquirente e, per le ipotesi di cui al secondo comma, se sia necessaria la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto. Le risposte a tali quesiti saranno affrontate nell'ottica evolutiva della giurisprudenza di legittimità e

facendo riferimento alla posizione della dottrina. Dovrà essere necessariamente presa in considerazione, poi, la problematica inerente al valore da attribuire alla partecipazione all'atto del coniuge non acquirente, in quanto dalla sua risoluzione dipenderà la possibilità di una successiva contestazione del carattere personale dell'acquisto.

Dopo aver analizzato le ipotesi in cui non opera il coacquisto dei coniugi per volontà di legge, l'indagine si sposterà sul diverso tema del rifiuto del coacquisto. Anche in questo caso l'intento è quello di fornire una panoramica completa sulle tesi che si sono susseguite nel corso del tempo, sia in ambito giurisprudenziale sia in ambito dottrinale. La questione è strettamente legata al riconoscimento, in capo a ciascun singolo coniuge, della libertà negoziale volta ad escludere l'effetto del coacquisto automatico ad ipotesi differenti da quelle legalmente previste. Si esporranno, oltre alle evidenti differenze che sussistono tra rifiuto del coacquisto e dichiarazione del coniuge non acquirente *ex art. 179, comma 2, c.c.*, anche gli argomenti portati a sostegno dell'ammissibilità e dell'inammissibilità di tale figura di creazione dottrinale.

Come si evince dal titolo, infine, un'apposita partizione dell'elaborato verrà dedicata alla tutela dei terzi. A seguito del perfezionamento di un acquisto che si va ad inserire nel patrimonio comune, infatti, emergono pure gli interessi dei terzi, ad esempio dei creditori della comunione, i quali potranno soddisfarsi su questi beni secondo la speciale disciplina sulla responsabilità predisposta dagli artt. 186 e ss. c.c. Oltre a dare un quadro quanto più possibile completo sulla materia della responsabilità in costanza di matrimonio, si tratterà anche il regime pubblicitario della comunione legale e degli acquisti personali compiuti manente comunione. Soltanto attraverso questo strumento, infatti, verrà consentito ai terzi interessati, creditori o aventi causa che siano, di venire a conoscenza delle vicende inerenti alla circolazione dei beni sui quali vogliono soddisfarsi o rispetto ai quali vogliono acquisire diritti. Ci si concentrerà non solo sul sistema pubblicitario basato sulle trascrizioni, ma anche sul sistema tavolare, data l'importanza che riveste in taluni territori del Nord-Est del nostro Paese. In ultima analisi, ci si soffermerà sui rimedi di carattere giurisdizionale esperibili dai terzi in relazione alle vicende riguardanti la comunione legale che possono arrecare loro un pregiudizio.

Al termine della trattazione, questa tesi dovrebbe raggiungere l'obiettivo di offrire al lettore un quadro completo e piuttosto approfondito di tutte le questioni collegate al momento acquisitivo delle risorse da parte dei coniugi sottoposti alle regole sulla comunione legale. Questioni attinenti, oltre al perfezionamento delle varie fattispecie acquisitive, anche alle modalità con cui queste si rapportano con l'esigenza di tutelare coloro che sono terzi rispetto al rapporto matrimoniale. Non ci si propone soltanto di affrontare esaustivamente la materia trattata, inoltre, ma sarebbe gradito far suscitare nel lettore uno spirito critico, soprattutto riguardo ad argomenti cui la stessa giurisprudenza non è ancora approdata a soluzioni certe e incontrovertibili, come nel caso del rifiuto del coacquisto.

CAPITOLO PRIMO

La comunione legale come regime legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi dopo la riforma del diritto di famiglia

1.1 Introduzione della comunione legale, nozione e caratteristiche.

Prima di affrontare il tema centrale di questo lavoro, il coacquisto tra i coniugi, appare opportuna una breve panoramica introduttiva sulla disciplina che ne costituisce il fondamento, ovvero la comunione legale. Con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975, infatti, il legislatore ha voluto apportare una modifica significativa anche con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. L'art. 159 c.c., innovando la corrispondente disposizione, in essere fin dall'entrata in vigore del nostro codice civile, secondo la quale *"i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni o dalla legge"*, stabilisce ora che *"il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni"*¹.

Prima della riforma del 1975, pur non essendo espressamente previsto da una specifica norma di legge, era pacifico che, in assenza di diversa convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale legale fosse costituito dalla separazione dei beni². Separazione dei beni a norma della quale ciascun coniuge conservava la libera amministrazione e disponibilità dei propri beni, che erano svincolati dalla destinazione al soddisfacimento degli interessi famigliari³.

La scelta del legislatore ha costituito un mutamento di indirizzo rispetto ai rapporti patrimoniali tra coniugi, optando per il regime di comunione legale quale regime preferenziale da adottarsi in assenza di differente pattuizione dei coniugi tramite apposita convenzione matrimoniale. La nuova previsione non ha certamente carattere imperativo e i coniugi, in aderenza al principio della libertà delle convenzioni matrimoniali, già accolto nella disciplina precedente⁴, possono modificare o integrare il regime legale tramite lo strumento previsto dall'art. 210, primo comma, c.c. (*modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni*), affiancandogli per determinati cespiti il regime convenzionale del fondo patrimoniale (art. 167 e ss. c.c.). La loro autonomia può anche spingerli a scegliere il regime originariamente previsto, ossia quello della separazione dei beni, attraverso una dichiarazione da trasciversi nell'atto di celebrazione del matrimonio (art. 162, secondo comma, c.c.) oppure anche successivamente alla celebrazione delle nozze attraverso la stipulazione di un'apposita convenzione matrimoniale (art. 215 c.c.).

La suddetta disciplina si applica quindi automaticamente a tutte le coppie che, dall'entrata in vigore della legge di riforma (dal 20 settembre del 1975),

¹ DE PAOLA V., *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, Milano, 2002, 8.

² DE GNI F., *Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano*, Padova, 1943, 260.

³ Id., 310.

⁴ DE PAOLA V., *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, cit., 13.

hanno celebrato il matrimonio senza predisporre una convenzione matrimoniale incompatibile con il nuovo regime legale. A tal proposito va fatto un cenno alla disciplina transitoria che ha stabilito l'assoggettamento al regime di comunione legale, anche di coloro che hanno contratto il matrimonio in data precedente rispetto all'entrata in vigore della riforma e che non hanno espresso, entro una certa data (16.1.1978), la volontà di rimanere sotto il regime di separazione dei beni. A tal fine era sufficiente una dichiarazione resa al notaio o all'ufficiale di stato civile, anche da parte di un solo coniuge, a nulla rilevando l'opposizione dell'altro. La comunione legale, secondo l'opinione maggioritaria, si è costituita, in assenza della dichiarazione di cui sopra, dal momento dell'entrata in vigore della riforma e su quei beni che la legge ricomprende nella comunione, senza peraltro prendere in considerazione quei beni che sono stati precedentemente alienati o pignorati dai creditori dal coniuge titolare esclusivo. Il carattere retroattivo della disciplina transitoria, infatti, non può porre nel nulla gli atti compiuti dal coniuge nel momento in cui ne era unico proprietario. Si era stabilita, inoltre, la possibilità per i coniugi di stipulare una convenzione affinché la comunione legale decorresse dalla celebrazione del matrimonio⁵.

La comunione legale rappresenta un fenomeno complesso, attinente tanto alla titolarità dei beni quanto alla gestione ed amministrazione degli stessi. A tal proposito alcuni autori parlano di un regime giuridico di contitolarità e cogestione⁶. Altri sostengono che la comunione legale sta ad indicare sia il regime patrimoniale tra i coniugi sia l'effetto di contitolarità che si viene a costituire sugli acquisti caduti in comunione e il regime della loro amministrazione⁷. Tale impostazione distingue un momento statico riguardante la comunione legale come regime patrimoniale, in virtù del quale alcuni acquisti diventano comuni anche se compiuti separatamente da un solo coniuge, da un momento dinamico relativo invece in particolare alle norme sull'amministrazione dei beni e al regime della responsabilità patrimoniale⁸. La contitolarità che si viene ad instaurare per effetto del regime di comunione legale sugli acquisti successivi al matrimonio è per quote uguali e la cogestione del patrimonio presuppone l'uguaglianza di poteri. Per alcuni beni la contitolarità sorge al momento dell'acquisto, mentre per altri al momento dello scioglimento del regime, secondo lo schema della comunione *de residuo*⁹.

Il regime patrimoniale legale non ha una connotazione universale, in quanto non tutti i beni acquistati durante il matrimonio entrano a far parte della comunione; sono fatti salvi, e rientrano nel patrimonio personale di ciascun coniuge, gli acquisti previsti dall'art. 179 c.c. La previsione normativa è volta a tutelare, pur in presenza della volontà dei coniugi di adottare il regime di comunione legale, altri interessi costituzionalmente protetti come la libertà personale, l'esercizio della propria attività lavorativa e la libertà di iniziativa economica. La libertà personale trova espressione nell'ipotesi che fa salvi gli

⁵ AULETTA T., *Diritto di famiglia*, Torino, 2018, 75 ss.

⁶ BIANCA C.M., *La famiglia, Diritto civile, 2.1*, Milano, 2014, 81.

⁷ MEOLI B., *La comunione legale: natura, caratteri ed oggetto*, in *I rapporti patrimoniali. L'impresa familiare. Il diritto di Famiglia*, in *Tratt.* diretto da G. Autorino Stanzione, III, Torino, 2005, 121.

⁸ FADDA R., *I poteri rappresentativi dei coniugi in regime di comunione legale*, Napoli, 2019, 94.

⁹ AULETTA T., *Diritto di famiglia*, cit., 92.

acquisti di uso strettamente personale dei coniugi come per esempio il vestiario. Anche i beni destinati all'esercizio della professione dei coniugi sono personali, mentre l'azienda acquistata dopo il matrimonio destinata all'attività di impresa di uno dei coniugi e gli utili da essa prodotti non cadono in comunione immediata ma in comunione *de residuo* e quindi solo se sussistono al momento dello scioglimento della comunione (in tale ultimo caso è protetta la libertà di iniziativa economica del singolo coniuge). Altra caratteristica peculiare della comunione legale tra coniugi, come precedentemente accennato, è la sua non obbligatorietà, potendo gli sposi scegliere l'opposto regime di separazione dei beni o un altro regime comunitario convenzionale; il modello legale costituisce il regime privilegiato dall'ordinamento dopo la riforma del 1975 ma sicuramente non può essere applicato contro la volontà dei coniugi. In terzo luogo, una volta che i coniugi non abbiano manifestato una volontà contraria al regime legale della comunione, dovrebbero sottostare alla relativa disciplina prevista dal codice civile, la quale dovrebbe ritenersi in certa misura inderogabile per scongiurare scelte contraddittorie degli sposi¹⁰. In tale ottica si inserisce il problema del rifiuto del coacquisto dei coniugi in regime di comunione legale, che verrà più avanti ripreso e che costituisce uno dei punti più controversi sia in giurisprudenza ma soprattutto a livello dottrinale in relazione alle tematiche dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Fatta questa breve premessa occorre concentrarsi su almeno tre problematiche che sono state oggetto di discussione da parte degli studiosi: la natura della comunione legale, le differenze rispetto alla comunione ordinaria e la *ratio* sottostante alla scelta di un tale regime legale da parte del legislatore.

1.2 Natura della comunione legale tra coniugi.

La ricerca sulla natura giuridica della comunione tra coniugi ha da sempre impegnato la dottrina e più di recente anche la giurisprudenza. In Italia gli studi più risalenti rimandano agli albori del Novecento, periodo in cui i più autorevoli protagonisti dell'epoca (Ferrara, Carnelutti, Chironi, Cicu) si rifacevano ad una tesi di dottorato pubblicata in Francia nel 1902. L'autore della tesi sosteneva che la comunione prevista dal *Code Napoleon* non avrebbe dovuto essere considerata né una forma di comproprietà di tipo romanistico, né una persona giuridica, bensì un caso di applicazione della contitolarità a mani riunite¹¹. Il riferimento era chiaramente all'istituto di origine germanica della *Gemeinschaft zur gesammten Hand*. Ferrara fu il primo italiano ad appoggiare questa tesi e ad attribuirle anche alla comunione coniugale prevista dal codice del 1865. Secondo questa idea, la comunione tra i coniugi è caratterizzata dal fatto che non esistono quote attribuibili a ciascun coniuge singolarmente, ma la delimitazione si compie solo allo scioglimento. Di conseguenza, manente comunione, i coniugi non possono alienare la propria quota a terzi e i creditori particolari non possono determinarne lo scioglimento. Il patrimonio è goduto in comune senza partizioni

¹⁰ AULETTA T., *Diritto di famiglia*, cit., 92 ss.

¹¹ OBERTO G., *La comunione legale tra coniugi*, Milano, 2010, 225 ss.

e costituisce una massa unica con autonoma responsabilità¹². La tesi della riconducibilità alla figura della “comunione a mani riunite” germanica fu in seguito aspramente contestata da Francesco Messineo poiché dal silenzio del nostro diritto privato sulla figura della *Gemeinschaft zur gesammten Hand* doveva derivare anche l’estraneità di questo istituto rispetto al nostro ordinamento¹³; la critica in particolare muoveva dal fatto che l’indisponibilità del diritto del coniuge sulla propria quota non derivava dal fatto che la contitolarità fosse priva di quote ma dal vincolo di indivisione *pro tempore* operante fino a che questo non si fosse sciolto¹⁴.

Sempre in quel periodo si poteva poi assistere anche in Italia alla nascita della teoria della personalità giuridica della comunione coniugale, che muoveva i suoi presupposti logici dall’art. 1434 c.c. del 1865, il quale recitava: “Gli sposi possono stabilire patti speciali per siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo *Della società*”. Poco seguito ebbero invece quei movimenti di pensiero che vedevano nella comunione tra i coniugi un patrimonio destinato ad uno scopo e ancora meno la tesi della comunione ordinaria, la cui natura si differenzia profondamente, come si vedrà successivamente, rispetto alla comunione coniugale. Una tesi estrema, sviluppatasi soprattutto in Francia e Germania e dipendente dagli ampi poteri in tema di amministrazione affidati al marito, era quella della proprietà esclusiva del marito; si arrivava addirittura a negare, oltre all’impossibilità per la moglie di compiere qualsiasi atto dispositivo, la comproprietà della moglie¹⁵. Tuttavia la teoria della proprietà esclusiva del marito perse credibilità col passare degli anni soprattutto in virtù dell’affievolimento dell’autorità maritale nei confronti della moglie. Per quanto concerne la situazione italiana Stolfi, ancora sotto il vigore del codice previgente, sosteneva come la teoria in parola “*non ha mai posto piede in Italia. E a ragione, poichè i beni della comunione non si confondono con quelli del marito*”¹⁶. Anche con l’introduzione dell’attuale codice civile del 1942 vi fu una netta contrapposizione a detta posizione. Emblematiche, da questo punto di vista, sono le parole di Barassi: “*La verità è che nulla quasi più rimarrebbe in tal caso della comunione; anzi non si dovrebbe al più parlare che di comunione di interessi. Ma anche qui bisogna riconoscere che questo sistema di proprietà fiduciaria offre scarse garanzie per la moglie. Bene perciò ha fatto il codice ad escluderla*”¹⁷.

Quanto detto fino ad ora fa riferimento alla comunione fra i coniugi prima della riforma del diritto di famiglia, quando ancora non costituiva il regime preferenziale adottato dall’ordinamento italiano per regolamentare i loro rapporti patrimoniali. In precedenza, infatti, in assenza di diversa pattuizione, il regime che si instaurava in automatico al momento della celebrazione delle nozze era quello di separazione dei beni. Il regime comunitario era l’eccezione alla regola e i coniugi lo potevano scegliere tramite una convenzione matrimoniale: durante

¹² FERRARA F., *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli-Torino, 1915, 485 ss.

¹³ MESSINEO F., *La natura giuridica della comunione coniugale dei beni*, Roma, 1920, 70.

¹⁴ Id., 155 ss.

¹⁵ OBERTO G., *La comunione legale tra coniugi*, cit., 240 ss.

¹⁶ STOLFI N., *Diritto civile, V, Diritto di famiglia*, Torino, 1921, 392.

¹⁷ BARASSI L., *La famiglia legittima nel nuovo codice civile*, Milano, 1941, 317 ss.

la vigenza del codice del 1865, in continuità con quanto previsto dal Codice Albertino, si era prevista la comunione degli utili quale regime unicamente convenzionale¹⁸, sulla scorta di quanto aveva affermato il Guardasigilli Pisanelli nella relazione al codice post unitario (“*Nel codice non viene ammesso di diritto il regime della comunione, perchè contrario alle nostre costumanze*”). Con il codice del 1942 si inserì l’espressione *comunione degli utili e degli acquisti* e venne per la prima volta introdotto l’effetto del coacquisto automatico in comunione. A completamento della disciplina codicistica, laddove questa nulla aveva previsto per determinati aspetti, nel 1865 si era fatto ricorso alla figura della società civile come disciplina integrativa, mentre nel 1942 veniva richiamato l’istituto della comunione ordinaria¹⁹.

Con l’entrata in vigore della riforma del 1975 sorge il problema di comprendere quale sia la natura di questa nuova forma di comunione, definita legale poichè è il regime patrimoniale applicato automaticamente in assenza di diverso accordo dei coniugi. Risolvere questa questione non solo è importante dal punto di vista della sistemazione dogmatica, ma consente soprattutto di individuare le soluzioni più adeguate da applicare alle norme ritenute non autosufficienti, ovvero il diritto comune cui riferire la soluzione prescelta²⁰. Se in passato la figura della comunione coniugale, come visto precedentemente, era stata completata dapprima con l’istituto della società civile e successivamente con quello della comunione ordinaria, in seguito alla riforma del diritto di famiglia l’individuazione della natura della comunione tra coniugi è essenziale anche dal punto di vista pratico e non meramente teorico. La nuova normativa, infatti, non nomina alcun istituto di carattere generale su cui fare affidamento in caso di lacune legislative. Diversamente, l’interprete avrebbe potuto trovare un appiglio sicuro per integrare le manchevolezze che inevitabilmente pervadono la nuova regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli sposi. Il silenzio della legge n. 151/1975 sul punto e l’assenza di norme simili all’art. 216 del codice civile del 1942 nella formulazione originaria (rimando alle disposizioni sulla comunione in generale) o all’art. 1434 del codice del 1865 (rimando alle disposizioni inserite nel titolo *della società*), possono essere interpretati non già come una svista del legislatore²¹, ma come una scelta voluta.

Non menzionare una disciplina di carattere generale riferibile alla comunione legale significa che non si è inteso qualificarla né come *species* del *genus* comunione ordinaria, né come *species* del *genus* società. La comunione legale sarebbe allora un nuovo ed autonomo istituto che per certi specifici aspetti ha sicuramente delle similarità con la comunione in generale e con la società, ma è una figura a sé stante regolata dal codice civile agli articoli 177 e ss. del codice civile²².

Partendo dal presupposto che la comunione legale, così come delineata dal codice civile riformato, rappresenta un istituto con tratti peculiari mai visti prima,

¹⁸ OBERTO G., *La comunione legale tra coniugi*, cit., 127.

¹⁹ Id., 130 ss.

²⁰ DE PAOLA V., *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, cit., 282.

²¹ Id., 283.

²² DE PAOLA e MACRÌ (a cura di), *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978, 85.

la dottrina articola varie tesi, riconducibili sostanzialmente a due indirizzi fondamentali, accomunati dal fatto di distinguere la comunione legale dalla comunione ordinaria disciplinata dagli articoli 1100 e ss. del codice civile. Inizialmente aveva preso piede la teoria soggettivistica²³, secondo la quale visto l'art. 180 c.c., che stabilisce la disgiunta rappresentanza in giudizio dei coniugi per gli atti relativi alla comunione, si ammetterebbe implicitamente l'esistenza di un soggetto distinto da loro²⁴. Questa tesi vede quindi la comunione come una società²⁵.

Secondo i sostenitori della teoria opposta invece (teoria oggettiva) la lettera dell'art. 180 c.c. conterrebbe un'espressione impropria e nel codice civile è possibile rinvenire delle norme che configurano la comunione legale non come un patrimonio autonomo ma come una contitolarietà dei beni tra i coniugi: l'art. 194 c.c. prevede la divisione in parti uguali dei beni fra coniugi dopo lo scioglimento della comunione, l'art. 189 c.c. riguarda, poi, la responsabilità per le obbligazioni contratte separatamente, seppure in via sussidiaria e fino al valore della quota²⁶. Oltretutto, se la comunione legale potesse essere considerata come un centro autonomo d'imputazione, allora non si comprende per quale ragione i coniugi non potrebbero formare una società, dal momento che la società necessita del concorso di più economie individuali²⁷.

Ulteriore critica alla dottrina soggettivistica potrebbe essere quella che fa leva sul fatto che il legislatore, prevedendo questo autonomo soggetto, imporrebbe ai coniugi una sovrastruttura non richiesta e che va oltre gli effetti prodotti dal matrimonio. Anche se la comunione fosse inquadrabile nella figura di un ente autonomo, questo presupporrebbe poi uno specifico atto di volontà, il quale non potrebbe essere sostituito da una presunta volontà legale suppletiva²⁸.

Se esistesse, poi, un nuovo soggetto di diritto, i suoi organi, per impegnarne la responsabilità e per far ricadere gli effetti dei negozi stipulati su di esso, dovrebbero dichiarare di agire in nome e per conto di questo nuovo soggetto. Si dovrebbe esplicitare la *contemplatio domini* e quindi spendere il nome della comunione, soggetto differente rispetto ai singoli coniugi che agiscono per essa. Affermazioni queste facilmente superabili se si guarda al disposto dell'art. 177, lett. a), c.c., che prevede la caduta in comunione anche degli acquisti posti in essere separatamente dai coniugi senza l'onere di menzionare il regime di comunione legale²⁹. Oltretutto, se la disciplina applicabile fosse quella delle persone giuridiche, il coniuge che contraesse obbligazioni per la comunione senza i relativi poteri non dovrebbe rimanere obbligato personalmente, come dispone, invece, il codice civile in materia di responsabilità all'art. 189, primo

²³ Id., 92.

²⁴ SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2016, 95.

²⁵ CULOT D., *I rapporti patrimoniali fra coniugi. Prima e dopo la separazione*, Milano, 2010, 36.

²⁶ SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 95.

²⁷ CULOT D., *I rapporti patrimoniali fra coniugi. Prima e dopo la separazione*, cit., 36.

²⁸ FADDA R., *I poteri rappresentativi dei coniugi in regime di comunione legale*, cit., 99 ss.

²⁹ OBERTO G., *La comunione legale tra coniugi*, cit., 277.

comma, c.c., ma dovrebbe essere tenuto al risarcimento del danno subito dalla controparte, secondo lo schema dell'art. 1398 c.c.³⁰.

Alla luce di quanto osservato va quindi evitato ogni accostamento della comunione legale ad un'autonoma persona giuridica, così come alla società perchè non vi è alcuna attività economica diretta alla divisione degli utili³¹.

Un'altra teoria vede nella comunione legale un patrimonio separato o di destinazione con le varianti terminologiche di patrimonio separato, limitatamente separato, con separazione non rigida, o separazione articolata, o di patrimonio allo scopo³². Una prima critica da muoversi nei confronti della tesi in esame è che questa configurazione poteva bene adattarsi alla vecchia comunione dei beni tra coniugi, in cui i loro creditori personali non potevano soddisfarsi sui beni in comunione prima dello scioglimento³³. Con il nuovo regime della responsabilità per debiti contratti personalmente dai singoli coniugi invece è sancita la responsabilità sussidiaria dei beni della comunione fino all'ammontare della quota del coniuge, cioè fino al valore della metà. La comunione legale non può quindi essere patrimonio di destinazione al pari del fondo patrimoniale, istituito per il quale la legge prevede espressamente un patrimonio separato destinato a far fronte ai bisogni della famiglia e sul quale i creditori non possono soddisfarsi se erano a conoscenza del fatto che i debiti erano stati contratti per scopi estranei a questi bisogni. I beni del patrimonio comune rispondono delle obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi indipendentemente dal fatto che siano contratte nell'interesse della famiglia e da ciò si evince l'impossibilità di individuare la natura dello scopo o della destinazione che caratterizzerebbe il patrimonio dei coniugi in comunione³⁴.

Parte minoritaria della dottrina vede nella comunione legale una fattispecie a formazione progressiva, la quale perfezionerebbe i suoi effetti solamente al momento del suo scioglimento. Secondo questa impostazione sussisterebbe un vincolo sui beni acquistati da un solo coniuge e una mera aspettativa in capo al coniuge non agente³⁵, la quale potrà concretizzarsi solo al momento del verificarsi di una causa di scioglimento della comunione e sfociare in un'operazione di conguaglio tra patrimoni o in un'ipotesi di contitolarità ordinaria. Argomento a favore di questa tesi consisterebbe nella considerazione secondo cui lo scioglimento della comunione previsto dall'art. 191 c.c. determina soltanto la cessazione del regime e non anche immediatamente la divisione dei beni comuni³⁶. Questa teoria si presta a numerose critiche soprattutto a causa dell'eliminazione dal nostro ordinamento di quelle norme che affidavano solamente al marito i poteri di amministrazione. Se si accettasse il punto di vista di tale dottrina non si capirebbe come al titolare di una mera aspettativa possa essere attribuito un potere di amministrare disgiuntamente dei beni di cui non è

³⁰ DETTI, *Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi*, in *Riv. Not.*, 1976, 1190 ss.

³¹ BONILINI G., *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2016, 149.

³² FADDA R., *I poteri rappresentativi dei coniugi in regime di comunione legale*, cit., 101.

³³ CORSI F., *Il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1979, 59.

³⁴ OBERTO G., *La comunione legale tra coniugi*, cit., 284.

³⁵ FADDA R., *I poteri rappresentativi dei coniugi in regime di comunione legale*, cit., 103.

³⁶ OBERTO G., *La comunione legale tra coniugi*, cit., 258.